

Condizioni commerciali generali

1. Parte Generale / Ambiti di validità

- 1.1 Le seguenti Condizioni commerciali generali (condizioni di vendita, fornitura e pagamento) sono valide per le imprese secondo § 14 BGB (Codice civile tedesco)
- 1.2 Le nostre Condizioni commerciali generali hanno validità esclusiva. Eventuali condizioni contrarie o divergenti dell'acquirente non saranno da noi accettate, salvo nel caso in cui dette condizioni siano state da noi espressamente approvate per iscritto. Esse vengono applicate anche qualora noi, a conoscenza dell'esistenza di condizioni dell'acquirente contrarie alle nostre condizioni o da queste divergenti, effettuiamo la fornitura senza riserva alcuna. Qualsiasi modifica delle presenti condizioni necessita, per la sua validità, di una nostra conferma scritta. Consideriamo vincolanti esclusivamente gli ordini scritti. Gli accordi orali necessitano, per la loro validità, di una nostra conferma scritta.
- 1.3 Tutti i documenti riportati qui di seguito e i documenti contrattuali costituiscono il fondamento del contratto, e sono elencati per importanza. In caso di contestazioni, ha la precedenza la voce riportata per prima. Valgono nell'ordine:
- il contratto base secondo la nostra conferma dell'ordine in questione,
 - il contratto base secondo la nostra conferma in caso di ordini singoli,
 - la conferma d'ordine,
 - la nostra offerta oppure, in sua assenza, il nostro listino prezzi aggiornato,
 - le presenti Condizioni commerciali generali.
- 1.4 I documenti facenti parte dell'offerta quali dépliant, disegni, figure, dati relativi al peso e altro sono, qualora non vincolanti su precisa richiesta dell'acquirente, solo approssimativamente determinanti e non costituiscono parte integrante del contratto. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche per perfezionamenti tecnici.
- 1.5 La garanzia viene offerta solo previo accordo speciale. Il riferimento alle norme DIN funge esclusivamente alla descrizione dell'oggetto e non rappresenta una garanzia.
- 1.6 Qualora per l'esecuzione dell'ordine si richieda un'autorizzazione o una licenza, essa dovrà essere fornita a proprie spese dall'acquirente.
- 1.7 Qualora l'acquirente metta a disposizione dei materiali da sottoporre a lavorazione, essi devono esserci forniti a sue spese ed essere conformi alle specifiche necessarie alla lavorazione

2. Prezzi e risarcimenti

- 2.1 Salvo diversamente concordato nella conferma d'ordine, i prezzi sono considerarsi al netto in euro, esclusa l'imposta di legge sul valore aggiunto in vigore il giorno della consegna.
- 2.2 I costi per eventuali modifiche successive apportate all'oggetto della fornitura vengono, salvo diversamente specificato nella conferma d'ordine, indicati separatamente in fattura.
- 2.3 Salvo diversamente specificato nella conferma d'ordine, i prezzi / risarcimenti devono essere corrisposti immediatamente.
- 2.4 I nostri prezzi sono da intendersi sempre franco fabbrica, salvo diversamente concordato nella conferma d'ordine.
- 2.5 L'acquirente gode di diritti di compensazione solo qualora le sue contropretese siano incontestate, accertate e passate in giudicato oppure da noi riconosciute. Il diritto di ritenzione può essere da lui esercitato solo qualora esso si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.

3. Spedizione, imballo e consegna

- 3.1 La spedizione della merce ordinata avviene sempre a rischio e a spese dell'acquirente, anche qualora la consegna sia esente spese. Il materiale d'imballo non viene ritirato.
- 3.2 L'inizio del tempo di consegna da noi specificato non è vincolante e presuppone che l'acquirente abbia chiarito tutte le questioni tecniche e inoltrato eventuali autorizzazioni – vedi punto 1 delle presenti Condizioni commerciali generali.
- 3.3 Il trasferimento del rischio della merce da noi fornita avviene sempre dal nostro stabilimento, anche qualora sul contratto siano stati stipulati accordi diversi in merito alla spedizione, il trasporto e altri dettagli riguardanti la fornitura. Questo vale soprattutto se nelle condizioni di fornitura abbiamo indicato clausole INCOTERMS diverse dalla EXW. Anche in questi casi il trasferimento del rischio avviene franco fabbrica.

4. Riserva di proprietà

- 4.1 Ci riserviamo il diritto di proprietà sugli oggetti e sulla prestazione eseguita fino al completo pagamento della somma dovuta dall'acquirente, inclusi i crediti maturati successivamente con gli oggetti del contratto, per es. per fornitura di ricambi o altro.
- 4.2
- 4.2.1 Qualora la nostra prestazione o fornitura riguardi merci destinate o adatte alla rivendita l'acquirente cede a noi fin da subito, per un importo pari al nostro lordo in fattura, tutti i crediti maturati dalla rivendita nei confronti dei suoi stessi acquirenti o di terzi, indipendentemente che la merce sia stata rivenduta o meno dopo la lavorazione. L'acquirente si occupa sempre in nostra vece della lavorazione o trasformazione di dette merci. Qualora esse vengano lavorate con strumenti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà sul nuovo oggetto prodotto, in proporzione al valore dell'oggetto della fornitura rispetto al valore degli altri oggetti al momento della loro lavorazione. Per il resto, alla

nuova merce risultante dalla lavorazione vengono applicate le stesse disposizioni valide per la merce fornita sotto riserva di proprietà.

- 4.2.2 L'acquirente è autorizzato alla riscossione anche dopo la cessione, resta comunque immutata la nostra facoltà di riscuotere personalmente i crediti. Ci impegniamo però a non farlo fintantoché l'ordinante assolve regolarmente ai propri obblighi di pagamento derivanti dal rapporto contrattuale, in particolare senza incorrere in ritardi, sospendere i pagamenti e richiedere l'apertura di un procedimento di insolvenza.

4.3

- 4.3.1 Qualora gli oggetti da noi forniti divengano parte integrante di un terreno, per garantire i nostri diritti di indennizzo l'acquirente cede a noi i crediti verso terzi maturati dall'associare l'oggetto del contratto a un terreno.

- 4.3.2 L'acquirente è autorizzato alla riscossione anche dopo la cessione, resta comunque immutata la nostra facoltà di riscuotere personalmente i crediti. Ci impegniamo però a non farlo fintantoché l'ordinante assolve regolarmente ai propri obblighi di pagamento derivanti dal rapporto contrattuale, in particolare senza incorrere in ritardi, sospendere i pagamenti e richiedere l'apertura di un procedimento di insolvenza.

- 4.4 Su richiesta l'acquirente è tenuto a comunicarci i crediti ceduti e i relativi debitori nonché a trasmetterci i dati necessari alla riscossione, a inoltrarci in particolare i relativi documenti. L'acquirente è tenuto a comunicarci immediatamente se gli oggetti di nostra proprietà vengono pignorati oppure se terzi avanzano dei diritti nei confronti di detti oggetti.

- 4.5 Su richiesta dell'acquirente ci impegniamo a sbloccare il credito qualora superi il valore del nostro diritto d'indennizzo / importo lordo in fattura, esclusi gli interessi e le spese.

5. Garanzia

- 5.1 Qualora l'oggetto del contratto sia la fornitura di beni mobili da noi prodotti o realizzati, viene applicato § 651 BGB con la limitazione che, in presenza di un vizio materiale, diverso da § 439, ci riserviamo il diritto di optare tra l'eliminazione di tale vizio oppure una nuova fornitura.

- 5.2 Se l'oggetto del contratto è solo la fornitura di beni mobili da noi prodotti o realizzati, che vengono normalmente utilizzati in cantiere e i cui difetti abbiano causato danni, la nostra garanzia è di due anni, a partire dalla consegna del bene all'acquirente.

- 5.3 In tutti gli altri casi, per beni che sono oggetto di un contratto di acquisto vale la garanzia di un anno, a partire dalla consegna del bene all'acquirente.

- 5.4 Nei casi in cui all'acquirente venga richiesta una garanzia secondo le norme d'acquisto dei beni di consumo (§ 474 BGB), per la nostra responsabilità di regresso conformemente a § 478 BGB vale quanto segue:

Il diritto dell'acquirente a eventuali risarcimenti per danni viene limitato ai casi in cui il vizio del bene da noi fornito sia doloso; in tutti gli altri casi si esclude qualsiasi diritto a un risarcimento del danno per regresso conformemente a § 478 BGB. Qualora l'acquirente violi il dovere di controllare la merce e di sporgere reclamo conformemente a § 377 HGB (Codice commerciale tedesco), si escludono anche gli altri diritti di regresso secondo § 478 BGB.

- 5.5 In presenza di una lieve inadempienza da parte nostra o dei nostri collaboratori, la nostra responsabilità nei confronti dell'acquirente è limitata ai danni contrattuali tipicamente prevedibili.

6. Foro competente / Diritto applicabile

- 6.1 Se l'acquirente è un commerciante secondo §§ 1 fino a 6 HGB oppure è una persona giuridica del diritto pubblico oppure un organismo sociale di diritto pubblico, la scelta del foro competente è determinata dalla nostra sede. Ci riserviamo però il diritto di perseguire in giudizio l'acquirente anche presso la sua giurisdizione di residenza.
- 6.2 Per i rapporti giuridici reciproci vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, a esclusione del diritto di compravendita internazionale.